Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Lunedì, 16 aprile 1934 - Anno XII** — **Numero 89**

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Alessandria l'annuale Fiera di San Giorgio.

Con decreto in data 23 marzo 1934-XII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1934-XII, registro n. 3 Finanze, foglio n. 325, il podestà del comune di Alessandria è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, l'annuale Fiera di San Giorgio con annesse manifestazioni, che avranno luogo in Alessandria dall'8 aprile al 13 maggio 1934-XII

(6211)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1934, n. 561.

Riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di rivedere, in relazione alle condizioni economiche generali, gli assegni corrisposti dalle Amministrazioni statali, nonchè dagli Enti pubblici locali, dalle Opere nazionali, dagli Enti parastatali e dalle Associazioni sindacali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le competenze dei membri del Governo sono ridotte del 20 per cento.

Art. 2.

Gli assegni corrisposti, secondo le disposizioni attualmente in vigore, a titolo:

a) di stipendio e supplemento di servizio attivo del personale civile e militare, compresi i maestri delle scuole elementari amministrate dai Regi provveditorati agli studi, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo;

b) d'indennità di carica degli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

c) di paga, e annessa sovrapaga non utile a pensione, degli appartenenti alle Forze armate od ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, aventi grado inferiore a maresciallo;

d) di retribuzione mensile degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

e) di paga degli operai permanenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

f) di retribuzione, o paga, o salario, o altre analoghe competenze, comunque denominate, del personale non di ruolo delle dette Amministrazioni;

g) di retribuzione dei ricevitori dei generi di monopolio, dei ricevitori postelegrafonici ed in genere del personale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

sono ridotti:

del 6 per cento, se eccedono complessivamente le L. 500 lorde mensili e non superano le L. 1000 lorde mensili;

dell'8 per cento, se eccedono le L. 1000 e non le L. 1500 lorde mensili;

del 10 per cento, se eccedono le L. 1500 e non le L. 2000 lorde mensili;

del 12 per cento, se superano le L. 2000 lorde mensili.

Art. 3.

Gli assegni *ad personam* in godimento in applicazione degli articoli 4 o 190 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o dell'art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, o di analoghe disposizioni, sono considerati cumulativamente con le altre competenze di cui al precedente art. 2, ai fini dell'applicazione delle riduzioni ivi previste, salvo l'assorbimento cui debbano essere successivamente assoggettati, giusta le particolari norme relative.

Art. 4.

Per effetto delle riduzioni indicate ai precedenti articoli 2 e 3, i trattamenti non potranno essere corrisposti in misura minore di quella risultante, al netto della riduzione, per il trattamento massimo assoggettabile alla percentuale immediatamente inferiore.

Qualora a tale effetto la riduzione non si renda applicabile intieramente secondo la percentuale stabilita, essa è applicabile anzitutto sugli emolumenti non utili a pensione e successivamente, se e per quanto occorra, su quelli pensionabili.

Ai fini della determinazione dell'importo mensile, per l'applicazione delle riduzioni, le paghe giornaliere sono computate per trenta giorni, se corrisposte in modo continuativo, e per venticinque giorni quando siano attribuite per le sole giornate lavorative.

Art. 5.

L'importo complessivo dei diritti, proventi ed indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, al netto delle ritenute, tasse e sopratasse e delle eventuali spese per i commessi determinate ai sensi della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, e del R. decreto 8 giugno 1933, n. 621, è assoggettato alle riduzioni stabilite dai precedenti articoli 2 e 4.

Le riduzioni medesime sono pure applicabili alle misure, previste dalla legge e dal Regio decreto sopra citati, sia dei proventi garantiti agli ufficiali giudiziari, sia dei limiti per l'applicazione delle sopratasse del 50 e del 70 per cento.

Art. 6.

Sono ridotte del 12 per cento:

a) le indennità di qualsiasi natura, comprese quelle militari, di volo e coloniali;

b) i premi d'interessamento e di produzione;

c) le retribuzioni per incarichi speciali;

d) tutte le competenze, assegni e remunerazioni a qual-

siasi titolo, siano o pur no, di carattere fisso e continuativo, non considerate nei precedenti articoli 2, 3 e 5, corrisposte al personale di ruolo o non di ruolo in servizio delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o ad estranei alle Amministrazioni medesime ai quali siano da queste affidati incarichi.

Il presente articolo non si applica all'aggiunta di famiglia, alle indennità temporanee mensili di caro-viveri ed ai soprassoldi considerati al successivo articolo 7.

Art. 7.

L'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, le indennità temporanee mensili di caro-viveri e relative quote supplementari, i soprassoldi e gli altri assegni a titolo di caro-viveri, spettanti al personale di qualsiasi categoria, compresi i maestri delle scuole elementari amministrate dai Provveditorati agli studi, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, sono regolate come appresso:

1° restano invariate nella misura attualmente vigente per il personale residente nell'abitato principale dei comuni del Regno aventi almeno 500.000 abitanti e per quello residente nelle Isole italiane dell'Egeo, e in Colonia, o all'Estero;

2° sono corrisposte in ragione del 90 per cento, del 75 per cento, del 60 per cento e del 50 per cento della misura predetta, rispettivamente, per il personale residente:

a) nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno 100.000 abitanti e non più di 499.999;

b) nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno 50.000 abitanti e non più di 99.999;

c) nell'abitato principale dei Comuni con almeno 20.000 abitanti e non più di 49.999;

d) in Comuni aventi meno di 20.000 abitanti.

Al personale residente fuori dell'abitato principale dei Comuni indicati al n. 1 e al n. 2 lettere *a*), *b*), e *c*) l'aggiunta di famiglia, la indennità e i soprassoldi suddetti spettano nella misura del 50 per cento, salva l'assegnazione, di concerto col Ministro per le finanze, di una delle aliquote più elevate quando sia giustificata dalle particolari condizioni di vita degli abitati, diversi da quello principale, compresi nel Comune.

Le norme integrative ed esecutive per l'attuazione del presente articolo sono emanate con decreti del Ministro per le finanze di concerto, per quanto riguarda le Amministrazioni a ordinamento autonomo, con i Ministri competenti.

Il R. decreto 31 dicembre 1930, n. 1725, è abrogato.

Art. 8.

Per il personale non di ruolo, il cui trattamento di caro-viveri sia conglobato nello stipendio, nella retribuzione o nella paga, le riduzioni stabilite col precedente art. 2 si applicano sui nove decimi di dette competenze, e quelle disposte col n. 2 del precedente art. 7 si effettuano sull'altro decimo.

Art. 9.

Agli effetti esclusivi del trattamento di quiescenza e dell'applicazione delle relative ritenute, gli stipendi e altri assegni utili a pensione, del personale, compreso quello insegnante, nelle scuole elementari amministrate dai Provveditorati agli studi, che all'entrata in vigore del presente decreto si trovi in servizio di ruolo, alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, non potranno, per i servizi di ruolo resi posteriormente a tale data, essere calcolati in misura inferiore a quella degli stipendi ed assegni valutabili, per i singoli interessati, alla data medesima, ai sensi dei Regi decreti 24 novembre 1930, n. 1502, e 19 gennaio 1931, n. 91.

Art. 10.

Le disposizioni dei precedenti articoli 2 a 4 e 6 a 9 sono estese al personale di ruolo e non di ruolo, anche operaio, in servizio delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporto, in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei relativi consorzi.

È fatto divieto di adottare provvedimenti che possano comunque annullare o attenuare le riduzioni del trattamento economico stabilite, per il personale sopraindicato, dal presente articolo e dal R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 11.

Le riduzioni stabilite dal presente decreto sono applicabili agli stipendi, alle retribuzioni e agli altri assegni del personale in servizio presso le Opere nazionali e gli altri Enti, Istituti, Società ed Aziende considerati nell'art. 4 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

I provvedimenti da adottarsi dagli organi preposti agli Enti predetti in esecuzione del precedente comma, sono approvati dai Ministri competenti, previo accertamento della regolare ed effettiva applicazione delle riduzioni suindicate.

È esteso agli Enti medesimi il divieto previsto dal secondo comma del precedente art. 10.

Art. 12.

Le disposizioni dei precedenti articoli 10 e 11, non sono applicabili nei confronti dei prestatori d'opera rappresentati da Associazioni sindacali legalmente riconosciute, per i quali il trattamento salariale deve essere disciplinato dai contratti collettivi.

Art. 13.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 14.

Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto, ove del caso, coi singoli Ministri, sarà provveduto alla emanazione delle norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessarie per l'attuazione del presente decreto, che è applicabile anche al personale, di ruolo e non di ruolo, in servizio in Colonia o all'estero.

Questo decreto, che ha effetto dal 16 aprile 1934, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 81. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1934, n. 562.
Aumento del cinquanta per cento delle quote fisse e di quella integrativa della imposta sui celibi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, il R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124, ed il R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2296;
Ritenuta la necessità e l'urgenza del provvedimento;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1934 la misura delle quote fisse e di quella integrativa della imposta sui celibi, stabilite dall'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2296, è aumentata del cinquanta per cento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 80. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1934, n. 563.
Disposizioni per la riduzione delle pigioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adeguare le pigioni per le locazioni degli immobili urbani alle condizioni attuali dell'economia generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le pigioni per le locazioni degli immobili urbani sono ridotte:
a) del 12 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione, compresi quelli in uso di collegi e altre comunità;
b) del 15 per cento per gli immobili adibiti a botteghe, uffici, alberghi, cliniche sanitarie, magazzini, e, in genere, ad uso di esercizio commerciale o industriale.
Qualora uno stesso immobile sia adibito in parte ad uso di abitazione e in parte ad uso diverso, e il prezzo di affitto sia unico, la misura della riduzione verrà applicata avendo riguardo all'uso prevalente.
In caso di contestazione deciderà il pretore del Mandamento, senza formalità di procedura, con provvedimento non soggetto a gravame.

Art. 2.

La riduzione stabilita dal precedente articolo si applica anche nel caso di sublocazioni totali o parziali.

Art. 3.

L'ammontare della pigione, ai fini della riduzione anzidetta, è costituito dalla somma complessiva che l'inquilino deve corrispondere al locatore, anche se una parte di tale somma, anzi che a titolo di pigione, risulti dovuta come speciale corrispettivo di determinate prestazioni accessorie.
Per le locazioni e sublocazioni di case mobiliate, la riduzione è effettuata sulla pigione complessivamente fissata per la locazione della casa e del mobilio.

Art. 4.

La riduzione di cui ai precedenti articoli si applica sulle pigioni corrisposte al momento della entrata in vigore del presente decreto ed ha decorrenza dal 16 aprile 1934.
Per i contratti di locazione stipulati prima della entrata in vigore del presente decreto e da avere attuazione dopo di essa, la riduzione decorre dalla data convenuta per l'inizio del contratto.
Qualora il conduttore abbia versata anticipatamente la pigione soggetta a riduzione, la eccedenza da lui pagata sarà scomputata dalle prossime rate successive.
Nel caso che il contratto di locazione abbia fine e non sia rinnovato, il locatore rimborserà al conduttore le somme riscosse in eccedenza, prima di riprendere possesso dell'immobile.

Art. 5.

Per la durata di un triennio dalla entrata in vigore del presente decreto, il prezzo della locazione ridotto in conformità dei precedenti articoli non potrà essere aumentato anche se altri locatari succedano nel godimento dell'immobile.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono applicabili anche alle locazioni di case di tipo economico o popolare.

Art. 7.

Per gli alloggi a proprietà individuale costruiti da Società cooperative con contributo dello Stato, qualora i mutui all'uopo contratti vengano convertiti con riduzione dell'interesse, il beneficio della riduzione stessa spetta ai singoli assegnatari.
La quota d'interesse a carico degli assegnatari non può però essere inferiore all'1 per cento; il maggiore beneficio che risulti eventualmente dalla conversione di mutui, di cui al precedente comma, sarà computato a diminuzione del contributo dello Stato.

Art. 8.

Qualora per effetto della riduzione delle pigioni stabilita dal presente decreto, il proprietario di un immobile dato in affitto venga a riscuotere una pigione annua inferiore al reddito assoggettato alla imposta per l'immobile stesso, avrà diritto, qualunque sia l'ammontare della diminuzione, ad una corrispondente riduzione del reddito suddetto, in modo che questo non sia, in alcun caso, superiore al fitto effettivamente percepito.

Tale riduzione avrà effetto dal 1° luglio 1934.

Art. 9.

Per ottenere la diminuzione del reddito assoggettato ad imposta, ai sensi del precedente articolo 8, il proprietario dell'immobile dovrà presentare domanda, entro il 31 dicembre 1934, all'Ufficio delle imposte, nella cui circoscrizione l'immobile è situato, ed unire alla medesima la prova della diminuzione, producendo i relativi documenti.

La domanda e i documenti possono essere prodotti in carta libera.

Art. 10.

Con decreti del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, saranno emanate le norme integrative ed esecutive che occorrono per l'attuazione del presente decreto, il quale avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 82 — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1934, n. 564.

Disciplina dell'approvvigionamento di talune merci estere in relazione con l'andamento degli scambi commerciali con i Paesi fornitori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare la importazione nel Regno di determinate merci in relazione all'andamento degli scambi commerciali con i Paesi di origine delle merci stesse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importazione nel Regno dei semi oleosi, del rame in pani ed in rottami, della lana e del caffè sarà regolata con licenze da concedersi in relazione all'andamento degli scambi commerciali con i Paesi di origine delle merci stesse.

Art. 2.

Con decreto del Capo del Governo, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, e per l'agricoltura e le foreste, saranno determinati, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, le modalità, i mezzi e gli organi idonei per la applicazione della disposizione di cui all'articolo precedente.

Le norme esecutive occorrenti saranno approvate con decreto del Capo del Governo, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 3.

Per le partite di merci in viaggio alla data dell'entrata in vigore del presente decreto verrà concessa la licenza di importazione indipendentemente da ogni altra condizione.

Art. 4.

Per l'applicazione del presente decreto viene stabilito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso uno stanziamento di L. 500.000.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni all'uopo occorrenti.

Art. 5.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 83. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 marzo 1934, n. 565.

Norme a favore dei ragionieri ex combattenti, benemeriti della causa nazionale, e legionari fiumani, agli effetti della pratica professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 327;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare speciali norme a favore dei ragionieri ex combattenti, benemeriti della causa nazionale e legionari fiumani, agli effetti della pratica professionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1, comma primo, del decreto-legge Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, è sostituito il seguente:
« Il periodo di pratica richiesto dall'art. 2, lettera *d*), della legge 15 luglio 1906, n. 327, per l'iscrizione nell'albo dei ragionieri è ridotto da due anni a tre mesi per gli ex combattenti.
« Agli effetti del presente decreto sono considerati ex combattenti gli insigniti di medaglia al valore militare, i mutilati, gli invalidi di guerra che abbiano contratto l'invalidità in zona di operazioni, i feriti in combattimento che siano stati autorizzati a fregiarsi dello speciale distintivo, i volontari di guerra appartenenti alle armi combattenti che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenza, e tutti coloro che, per un anno almeno durante la guerra 1915-1918, abbiano prestato servizio, come militari o assimilati, in reparti combattenti ai sensi dell'art. 41, comma secondo, del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, ovvero nelle condizioni prevedute nell'art. 6 del R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462, modificato dallo stesso art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 ».

Art. 2.

Per gli effetti del presente decreto sono equiparati agli ex combattenti i mutilati, gli invalidi ed i feriti per la causa nazionale, coloro che parteciparono alla Marcia su Roma, gli iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 e coloro che militarono nelle legioni fiumane.
Il possesso dei requisiti necessari per l'equiparazione di cui al presente comma deve essere provato:
a) dai mutilati ed invalidi della causa nazionale mediante il libretto di pensione privilegiata di guerra;
b) dai feriti per la causa nazionale mediante il brevetto di autorizzazione a fregiarsi del distintivo di onore per ferita fascista rilasciato dal Comando generale della M.V.S.N.;
c) da coloro che parteciparono alla Marcia su Roma mediante il brevetto rilasciato dal Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;
d) dagli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922, mediante attestazione del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui risiede l'iscritto, ratificata dal Direttorio nazionale e contenente l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'iscrizione;
e) da coloro che militarono nelle legioni fiumane mediante il foglio di congedo relativo a tale qualità od altro documento equipollente rilasciato dalle autorità del luogo e del tempo, ovvero mediante gli stati di servizio od i fogli matricolari, nei quali siano state riportate le annotazioni relative al periodo di servizio prestato nelle formazioni fiumane ovvero anche mediante attestazione del Comando del distretto militare a cui l'interessato appartiene, rilasciato in base agli anzidetti stati di servizio e fogli matricolari.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 37. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 marzo 1934, n. 566.
Autorizzazione all'emissione delle carte valori postali ad uso delle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto-legge 10 febbraio 1901, n. 120;
Riconosciuta l'opportunità di emettere segnatasse per corrispondenze e francobolli speciali per pacchi impostati nelle Isole italiane dell'Egeo;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata l'emissione delle seguenti carte valori postali ad uso delle Isole italiane dell'Egeo:
a) Segnatasse: da L. 0,05 - L. 0,10 - L. 0,20 - L. 0,30 - L. 0,40 - L. 0,50 - L. 0,60 - L. 1 - L. 2.
b) Francobolli speciali per bollettini pacchi: da L. 0,05 - L. 0,10 - L. 0,20 - L .0,25 - L. 0,50 - L. 0,60 - L. 1 - L. 2 - L. 3 - L. 4 - L. 10.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche tecniche dei francobolli stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 49. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 marzo 1934, n. 567.

Caratteristiche tecniche delle carte valori postali emesse ad uso delle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 19 marzo 1934, n. 566, con il quale è stata autorizzata l'emissione di segnatasse per corrispondenza e di francobolli speciali per pacchi impostati nelle Isole italiane dell'Egeo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I francobolli speciali per pacchi destinati al servizio postale delle Isole italiane dell'Egeo, di cui al Nostro decreto 19 marzo 1934, n. 566, sono costituiti da due parti, di formato rettangolare, delle dimensioni di mm. 20 x 12,50.

I valori da L. 0,05, L. 0,10, L. 0,20, L. 0,25, L. 0,50, L. 0,60, hanno le seguenti caratteristiche:

Parte sinistra: una barca a vela, al centro, con una stella a cinque punte — nell'angolo superiore destro, la scritta « Rodi » — in basso, sul margine sinistro, la scritta « Parte I » con la Croce di Malta — sul margine destro l'indicazione del valore — sul margine superiore la dizione « Pacchi Postali » delimitata ai lati da due stelle a cinque punte — sul margine inferiore, la scritta « Sul Bollettino ».

Parte destra: una rosa, al centro, con un bocciolo, a destra ed una stella a cinque punte, a sinistra — la scritta « Rodi » in basso — sul margine sinistro, la scritta « Parte II » con la Croce d'Italia — sul margine destro, l'indicazione del valore — sul margine superiore, la dizione « Pacchi Postali » — sul margine inferiore, la scritta « Sulla Ricevuta ».

I valori da L. 1, L. 2, L. 3, L. 4, L. 10, hanno le seguenti caratteristiche:

Parte sinistra: un cervo in corsa, al centro, con una Croce di Malta sull'angolo superiore sinistro ed un Fascio Littorio a destra — sul margine sinistro, la scritta « I Parte » e, sul destro, « Bollettino » — sul margine superiore, la dizione « Pacchi Postali » delimitata ai lati da due stelle a cinque punte — sul margine inferiore, la scritta « Rodi » fiancheggiata dall'indicazione del valore.

Parte destra: la Porta S. Paolo di Rodi, al centro, con la Croce d'Italia nell'angolo superiore sinistro e la Croce di Malta, nell'angolo superiore destro — sul margine sinistro, la scritta « II Parte » e, sul destro, « Ricevuta » — sul margine superiore, la dizione « Pacchi Postali » delimitata ai lati da due stelle a cinque punte — sul margine inferiore, la scritta « Rodi » fiancheggiata dall'indicazione del valore.

La carta è filigranata.

La stampa è eseguita con sistema tipografico.

I colori sono i seguenti:

valori da L. 0,05 e L. 1, arancio;
» » » 0,10 » » 2, carminio;
» » » 0,20 » » 3, verde;
valori da L. 0,25 e L. 4, violetto;
» » » 0,50 » » 10, bleu scuro;
» » » 0,60, nero.

Art. 2.

I segnatasse per il servizio postale delle Isole italiane dell'Egeo sono di formato rettangolare e delle dimensioni di mm. 21 x 17.

I valori da L. 0,05, L. 0,10, L. 0,20, L. 0,30 e L. 0,40 hanno le seguenti caratteristiche:

La Croce di Malta, al centro, con la dizione « Rodi » in basso. Il margine sinistro, destro ed inferiore, segnato con un motivo di treccia. Il margine superiore reca la scritta « Segnatasse » fiancheggiata dall'indicazione del valore.

I valori da L. 0,50, L. 0,60, L. 1 e L. 2 hanno le seguenti caratteristiche:

Il margine è segnato con un motivo di treccia — al centro vi è una rosa con un bocciolo a destra ed una Croce di Malta a sinistra — in alto la scritta « Rodi » — in basso l'indicazione del valore con la dizione « Segnatasse ».

La carta è filigranata.

La stampa è eseguita con sistema tipografico.

I colori sono i seguenti:

valori da L. 0,05 e L. 0,50, arancio;
» » » 0,10 » » 0,60, carminio;
» » » 0,20 » » 1 —, verde;
» » » 0,30 » » 2 —, violetto;
» » » 0,40, bleu scuro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 50 — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 marzo 1934, n. 568.

Concessione della protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella V Fiera del Levante di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella V Fiera del Levante che si terrà a Bari dal 6 al 21 settembre 1934-XII godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 59. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 marzo 1934, n. 569.

Istituzione nel comune di Delianova di una sede distaccata della pretura di Sinopoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785;
Ritenuta la convenienza di istituire nel comune di Delianova una sede distaccata della pretura di Sinopoli;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituita, con effetto dal 1° maggio 1934-XII, nel comune di Delianova, una sede distaccata della pretura di Sinopoli, con giurisdizione anche sul comune di Cosoleto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 70. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 marzo 1934, n. 570.

Liquidazione coatta del Consorzio di produzione e lavoro dell'Urbe, con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 luglio 1930, n. 1279, con il quale venne riconosciuto come corpo morale il Consorzio di produzione e lavoro dell'Urbe, con sede in Roma, e se ne approvò lo statuto organico;
Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554;
Esaminata la situazione finanziaria del predetto Consorzio da cui si rileva che le attività non sono sufficienti a fronteggiare gli impegni correnti;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio di produzione e lavoro dell'Urbe, con sede in Roma, è sciolto ed è messo in liquidazione a norma del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554. L'on. Giovanni Pala, è nominato liquidatore del Consorzio stesso.

Art. 2.

Con successivo decreto del Ministro per le corporazioni sarà provveduto alla nomina del Collegio dei sindaci.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1934, n. 571.

Modifica di alcuni articoli del nuovo ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto il Nostro decreto 6 luglio 1933, n. 1104, che approva l'ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica;
Ritenuta la necessità di rettificare la dizione di alcuni articoli dello stesso ordinamento;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per l'interno e per la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 44, 108, 114, 221, dell'ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica di cui al Nostro decreto 6 luglio 1933, n. 1104, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 44. — La licenza per la detenzione e il porto di fucili da guerra è accordata, senza pagamento di tassa di concessione governativa, alle seguenti persone:

a) ai funzionari ed impiegati governativi e municipali, che abbiano obblighi di servizio fuori dei centri urbani;

b) al personale di servizio addetto come custodi, uscieri, inservienti, ad uffici pubblici siti fuori dei centri urbani;

c) alle guardie di aziende private industriali, agricole e commerciali, nonchè ai conduttori, meccanici, corrieri di aziende di trasporti, che esercitino la loro attività fuori dei centri urbani;

d) ai coloni metropolitani, compresi fra questi i professionisti, gli impiegati, gli esercenti e lavoratori, abitanti stabilmente in località fuori dei centri urbani;

e) agli imprenditori, impiegati e lavoratori metropolitani di opere pubbliche fuori dei centri urbani;

f) ai capi riconosciuti ed agli armati locali per la sicurezza delle tribù.

La licenza per la detenzione e l'impiego di mitragliatrici e fucili automatici può essere concessa, senza pagamento di tassa di concessione governativa, agli individui compresi

nelle categorie di cui alle precedenti lettere *c*), *d*), *e*), quando abitino riuniti in gruppo in un casolare isolato e sistemato a difesa.

Le licenze per il porto di armi lunghe da fuoco per uso di caccia, e per il porto di armi corte da fuoco e di bastoni animati, la cui lama non sia inferiore a 65 centimetri, sono accordate, in caso di dimostrato bisogno e previo il pagamento delle prescritte tasse di concessione governativa, alle seguenti persone:

a) cittadini metropolitani;

b) stranieri di condizione civile;

c) notabili cittadini libici.

Art. 108. — I fabbricanti e gli importatori di essenze per la confezione di bevande alcooliche devono denunziare alla autorità di P. S. l'apertura e chiusura delle fabbriche o depositi ed uniformarsi, oltre che al disposto dell'art. 106, alle altre norme e prescrizioni che saranno nel Regno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Nel caso di trasgressione, il commissario regionale ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.

Art. 114. — Salvo quanto dispone la legge sulla stampa dei giornali periodici, nessuno stampato o manoscritto può essere distribuito o messo comunque in circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico senza licenza dell'autorità locale di P. S.

È altresì vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico, o aperto ed esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi od acustici per comunicazioni al pubblico o comunque collocare inscrizioni anche se lapidarie.

Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e manoscritti delle autorità e pubbliche amministrazioni, quelli riflettenti il culto quando siano affissi nell'interno o all'esterno degli edifici destinati al culto, e quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all'incanto.

La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, estratti o sommari di essi.

Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente.

La concessione della licenza prevista nel presente articolo non è subordinata alle condizioni stabilite nell'art. 12 salva sempre la facoltà dell'autorità locale di P. S. di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa non può essere data alle persone sfornite della carta d'identità.

Gli avvisi, i manifesti, nonchè i giornali e gli estratti o sommari di essi, affissi senza la licenza di cui sopra, sono tolti a cura dell'autorità di P. S.

I contravventori colti in flagranza sono arrestati.

Art. 221. — Chiunque pubblicamente bestemmia con invettive o con parole oltraggiose contro la Divinità, i simboli o le persone venerati nei culti professati e riconosciuti in Colonia, ovvero offende pubblicamente i culti stessi, è punito, quando la legge non stabilisca una pena più grave, con l'ammenda da L. 300 a L. 3000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 47. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 572.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Domenicane di Pratovecchio.

N. 572. R. decreto 12 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore Domenicane di Pratovecchio, e viene autorizzato il trasferimento allo stesso del Monastero anzidetto, del fabbricato ed orto annesso intestato attualmente al nome di terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 1° marzo 1934, n. 573.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Maria della Salute a Bellavista.

N. 573. R. decreto 1° marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Napoli, in data 10 maggio 1933, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Maria della Salute a Bellavista.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1934.
Applicazione delle norme del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564, in merito all'approvvigionamento dall'estero di talune merci.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
ED
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge n. 564, del 14 aprile 1934;

Decreta:

Art. 1.

Per regolare ai fini del R. decreto-legge n. 564 del 14 aprile 1934 l'importazione delle merci di cui al detto decreto-legge sono istituiti presso il Ministero delle corporazioni speciali Comitati tecnici.

Tali Comitati tecnici, da nominarsi con decreto del Ministro per le corporazioni, sono costituiti:

da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

da un rappresentante del Ministero delle finanze;

da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e le foreste;

da un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

da un rappresentante dell'I.N.E.;

da due a cinque rappresentanti delle categorie interessate da scegliersi dal Ministero delle corporazioni sentite le rispettive organizzazioni.

Ai Comitati potranno essere aggregate in qualità di esperti, persone di particolare competenza negli scambi e nel traf-

fico delle merci che formano oggetto dall'attività dei Comitati stessi.

Art. 2.

I Comitati di cui al precedente articolo sono presieduti dal Sottosegretario di Stato per le corporazioni o da un suo delegato.

Oltre ai compiti di cui al primo comma dell'art. 1 i Comitati stessi dovranno fra l'altro:

1° suggerire le modalità, le cautele ed i controlli per il rilascio delle licenze e le condizioni cui debbono essere subordinate;

2° esprimere parere sulla opportunità della costituzione di Consorzi, Istituti od altri Enti, ai fini degli scambi commerciali connessi con l'importazione delle merci di cui al R. decreto-legge n. 564 del 14 aprile 1934.

Art. 3.

Le licenze d'importazione delle merci soggette alla speciale disciplina di cui al R. decreto-legge n. 564 del 14 aprile 1934 saranno rilasciate dal Ministero delle finanze secondo le norme di esecuzione di cui al comma 2° dell'art. 2 del Regio decreto-legge medesimo.

Art. 4.

Il presente decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: ACERBO.

(6217)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1934.

Norme concernenti le spedizioni dei titoli del prestito redimibile 3,50 per cento 1934-XII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, concernente l'emissione di un prestito redimibile 3,50 per cento per la sostituzione dei consolidati 5 per cento in circolazione;

Di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I titoli del redimibile 3,50 per cento al portatore saranno spediti in franchigia a' termini dell'ultimo comma dell'articolo 14 del R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, alle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, che con l'intervento delle coesistenti filiali della Banca d'Italia e del direttore della locale Sezione tesoro della Intendenza di finanza o di un suo rappresentante, accerteranno l'integrità ed il contenuto dei pieghi.

In caso che si riscontrasse qualche alterazione negli involucri dei pieghi, sarà redatto dal capo della Sezione tesoreria, in contraddittorio con il predetto rappresentante del Tesoro e dell'Amministrazione postale e da essi firmato, analogo atto verbale in triplice esemplare, dei quali uno verrà trattenuto dal capo della Sezione tesoreria, il secondo rimarrà alla predetta Amministrazione postale ed il terzo sarà spedito al Ministero delle finanze (Direzione generale del Debito pubblico).

Art. 2.

Il riscontro dei titoli del redimibile 3,50 per cento al portatore con i corrispondenti avvisi di spedizione dei pieghi, sarà fatto constare con apposito processo verbale nel quale sarà indicato, distintamente per ciascun taglio, quantità ed importo nominale dei titoli consegnati.

Il precesso verbale sarà redatto in triplice esemplare e sarà sottoscritto dal capo della filiale della Banca d'Italia quale capo della Sezione di Regia tesoreria e dal direttore della locale Sezione tesoro o dal suo rappresentante, oltre che dal cassiere di Tesoreria e da quello di Banca.

Un esemplare di detto verbale sarà trattenuto dalla filiale della Banca e degli altri due uno sarà trasmesso al Ministero delle finanze (Direzione generale del Debito pubblico) e l'altro alla Corte dei conti.

Art. 3.

Per le spedizioni dei titoli del redimibile 3,50 per cento, nonchè di quelli del consolidato 5 per cento e del Prestito del Littorio, le filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia sono autorizzate ad effettuare le spedizioni stesse in franchigia, avvalendosi del bollo per la franchigia postale della coesistente Sezione di Regia tesoreria provinciale.

Analogamente le filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo sono autorizzate a valersi del bollo per la franchigia postale di cui dispongono per i servizi di Regia tesoreria provinciale per trasmettere alle filiali della Banca d'Italia del rispettivo capoluogo di provincia oppure ad altre filiali, i titoli del consolidato 5 per cento, del Prestito del Littorio e del Prestito redimibile 3,50 per cento.

Queste spedizioni dovranno farsi con l'intervento del direttore della locale Sezione tesoro dell'Intendenza di finanza o di un suo rappresentante, oppure del procuratore del registro, o di altro funzionario governativo designato dal Ministero delle finanze nelle località fuori del capoluogo.

Art. 4.

Concessione uguale a quella stabilita nel precedente art. 3 è accordata alle filiali degli Istituti consorziati residenti in località fuori del capoluogo di provincia, purchè si tratti di pieghi diretti alla competente Sezione di tesoreria e contenenti unicamente titoli o cedole dei prestiti convertiti.

Il bollo di franchigia sarà apposto dal procuratore del registro o da altro funzionario governativo designato dal Ministero delle finanze.

Su questi pieghi dovrà farsi risultare in modo evidente anche il nome dell'Istituto consorziato mittente, affinchè l'apertura di essi presso la Sezione di Regia tesoreria destinataria sia fatta alla presenza del rappresentante dello stesso Istituto consorziato mittente.

Così pure i pieghi contenenti titoli del nuovo redimibile 3,50 per cento da spedire a filiali di Istituti consorziati fuori del capoluogo di provincia dovranno confezionarsi dalle Sezioni di Regia tesoreria con l'assistenza di un rappresentante dell'Istituto consorziato destinatario.

Art. 5.

Alla confezione dei pieghi contenenti titoli del redimibile 3,50 per cento al portatore e diretti alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo di provincia da quelle del capoluogo, dovrà assistere il direttore della locale Sezione tesoro od un

suo rappresentante. Questi, accertata la quantità distintamente per ciascun taglio dei titoli da inviare, apporrà sulla linea di chiusura dei pieghi relativi il sigillo a ceralacca in uso pei servizi del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti intercalandolo con quello della filiale della Banca d'Italia.

Dell'operazione sarà fatto processo verbale in tre esemplari, dei quali uno sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia e gli altri consegnati al predetto rappresentante del Tesoro, che ne tratterrà uno e invierà l'altro, in giornata, all'Ufficio del registro, o altro ufficio governativo coesistente alla filiale della Banca d'Italia destinataria.

Art. 6.

All'apertura dei pieghi presso le filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo di provincia interverrà, quale rappresentante governativo, il titolare del locale Ufficio del registro o altro funzionario destinato dal Ministero delle finanze.

In caso che si riscontrasse qualche discordanza nel quantitativo, nel taglio o nelle caratteristiche dei titoli contenuti nei pieghi coi corrispondenti processi verbali di cui al precedente art. 5, si provvederà, seduta stante, alla redazione di analogo processo verbale in triplice esemplare firmato dal capo della filiale della Banca d'Italia e dal procuratore del registro o dal funzionario destinato dal Ministero delle finanze. Uno degli esemplari del processo verbale sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia e gli altri due saranno consegnati al procuratore del registro, o al funzionario destinato dal Ministero delle finanze, che, in giornata, ne invierà uno alla Sezione tesoro trattenendo l'altro.

Il direttore della Sezione del tesoro trasmetterà detto processo verbale, insieme con quello redatto all'atto della confezione del corrispondente piego, al Ministero delle finanze (Direzione generale del Debito pubblico).

Roma, addì 9 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

(6212)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica dell'Accordo italo-ungherese sull'esportazione (Roma 23 febbraio 1932).

Addì 31 marzo 1934-XII, si è proceduto in Roma allo scambio degli strumenti di ratifica relativi all'Accordo italo-ungherese sull'esportazione (con allegato) stipulato in Roma il 23 febbraio 1932 e all'« Avenant » al Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928, stipulato in Roma il 23 giugno 1932.

(6213)

Ratifiche e adesioni alla Convenzione internazionale per la linea di massimo carico.

Gli Stati sotto indicati hanno, alla data segnata a fianco, ratificato o aderito alla Convenzione internazionale per la linea di massimo carico stipulata in Londra il 5 luglio 1930:

Italia - 1° ottobre 1932.
Bulgaria - 4 settembre 1933.
Canadà - 1° ottobre 1932.
Cile - 24 maggio 1933.
Cuba - 9 dicembre 1932.
Danzica (Città Libera) - 4 agosto 1933.
Danimarca - 13 agosto 1931.
Finlandia - 1° ottobre 1932.
Francia - 1° ottobre 1932.
Germania - 6 settembre 1933.
Gran Bretagna e Irlanda del Nord - 1° ottobre 1932.
Irlanda (Stato Libero) - 8 febbraio 1934.
Islanda - 26 novembre 1932.
Jugoslavia - 26 febbraio 1934.
Lettonia - 29 gennaio 1932.
Norvegia - 1° ottobre 1932.
Nuova Zelanda (compresa Western Samoa) - 1° ottobre 1932.
Paesi Bassi - 9 aprile 1932.
Indie olandesi e Curaçao - 27 febbraio 1933.
Perù - 30 marzo 1933.
Polonia - 6 settembre 1933.
Portogallo - 1° ottobre 1932.
Romania - 1° gennaio 1933.
Siam - 11 luglio 1933.
Spagna - 1° ottobre 1932.
Stati Uniti d'America - 10 giugno 1931.
Svezia - 1° ottobre 1932.
Ungheria - 16 gennaio 1933.
Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste - 1° ottobre 1932.

(6214)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 84.

Media dei cambi e delle rendite
del 13 aprile 1934 Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.63
Inghilterra (Sterlina)	60.06
Francia (Franco)	76.975
Svizzera (Franco)	376.95
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.75
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.63
Cecoslovacchia (Corona)	48.90
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.71
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.62
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.04
Olanda (Fiorino)	7.94
Polonia (Zloty)	222 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 25
Svezia (Corona)	3.13
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	81.35
Id. 3,50 % (1902)	81.125
Id. 3 % lordo	61.225
Prestito Conversione 3,50 %	85.65
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.075
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	100.825
Id. id. id. 1940	105.90
Id. id. id. 1941	106.025
Id. id. id. 1943	100 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	128413	Oratorio della Beata Vergine in S. Martino Siccomario (Pavia) L.	21 —
»	772216	Beretta Aldo fu Adolfo, minore sotto la p. p. della madre Lunghi Ilde fu Angelo, vedova Beretta, domic. a Pavia . . . »	105 —
»	655770	Arcipretura della Chiesa Parrocchiale di Maria SS. Assunta in Cielo del comune di Martone (Reggio Calabria) . . . »	56 —
3.50 % 1902	20812	Parrocchia dell'Assunta in Martone, comune di Gerace (Reggio Calabria) . . . . »	87.50
Cons. 5 %	271479	Cristino Giovanni di Umberto, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Campobasso . . . . »	20 —
»	271480	Cristino Francesco di Umberto, minore, ecc., come la precedente . . . . »	20 —
»	264466	Trucco Maria di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Novi Ligure (Alessandria) . . . . . . »	50 —
»	511729 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Marini Teresa fu Stefano, vedova di Alloisio Manfredo . . . . » per la proprietà: Zunino Benedetta di Gio: Batta, vedova di Alloisio Nicola, domiciliata a Rossiglione (Genova).	400 —
»	514178 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: intestata come l'usufrutto precedente . . » per la proprietà: intestata come la proprietà precedente.	145 —
»	485934	Basilica di S. Paolo in Roma . . . . . . »	80 —
»	98489	Crespi Maria fu Giuseppe, vedova in prime nozze di Pietrosanti Giuseppe e moglie in seconde nozze di Valentini Antonio fu Natale, domic. a Velletri (Roma), vincolata . »	60 —
3 %	28980	Beneficio Parrocchiale di Bavaria frazione di Nervesa (Treviso) . . . . »	3 —
»	47061	Beneficio Parrocchiale di S. Maria Maggiore in Treviso . . »	3 —
Cons. 5 %	201356	Ronzoni Giuseppe di Febo, domic. ad Iseo (Brescia) - ipotecata »	500 —
3.50 %	621769	Ronzoni Giuseppe di Febo, domic. ad Iseo (Brescia) - ipotecata »	560 —
»	769510	Ronzoni Giuseppe di Febo, domic. a Breno (Brescia) - ipotecata »	140 —
Cons. 5 %	391730	Vita Paolo fu Gaetano, domic. a Luzzi (Cosenza) ipotecata »	155 —
3.50 %	669509	Beneficio Parrocchiale di Sant'Antonio Abate in Castiglione di Cervia (Ravenna) . . . . »	7 —
Cons. 5 %	215713 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Canta Modesto fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Varaldo Teresa Carolina di Michele, vedova di Canta Carlo, domic. a Guarene (Cuneo) . . . . . » per l'usufrutto: Varaldo Teresa-Carolina di Michele, vedova di Canta Carlo.	515 —
»	160112 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Fassardi Oreste fu Giuseppe, domic. a Garlasco (Pavia) . . . . » per l'usufrutto: Zaino Virginia fu Giuseppe, vedova di Fassardi Battista, domic. a Garlasco (Pavia).	700 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % Vecchio	1129836 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Catterina Erminia, Luigi e Vittorio fu Erminio, minori sotto la p. p. della madre Carlotta Ceppi fu Antonio, vedova di Catterina Erminio, domic. a Napoli . . L. per l'usufrutto: Ceppi Carlotta fu Antonio, vedova di Catterina Erminio, domic. a Napoli	75 —
3.50 %	598104	Cornut Callisto fu Antonio, domic. a Vogogna (Novara) - ipotecata . . . . »	59.50
Cons. 5 %	312920	Cornut Callisto fu Antonio, domic. a Candove (Torino) - ipotecata . . . . »	15 —
3.50 %	758488	Rosso Felicita moglie legalmente separata di Perrucca Francesco, domic. a Vercelli - vincolata . . . . . . »	52.50
»	407087 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la precedente - vincolata . » per l'usufrutto: Perrucca Francesco di Pietro.	175 —
Prestito Naz. 5 %	69035 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Petralia Nunzia fu Gaetano, domic. a S. Venerina (Catania) . . . . » per la proprietà: Giuffrida Vincenzina fu Angelo, moglie di Lopiano Bonifacio, domic. a Caltanissetta.	585 —
3.50 % (1902)	13261	Parrocchia di S. Francesco in Padova . . . . »	14 —
Cons. 5 %	240367	Cataldo Vincenzo fu Giuseppe, domic. ad Altamura (Trapani) »	300 —
3.50 %	825390	Congregazione di carità di Postua (Vercelli) . . . . . »	17.50

Roma, 30 novembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6556)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esami di concorso a dieci posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare bandito col decreto Ministeriale 15 dicembre 1933 ed elenco dei candidati ammessi al concorso stesso.

Gli esami del concorso a dieci posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare di cui al decreto Ministeriale 15 dicembre 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 19 dicembre 1933-XII, n. 292, avranno inizio il giorno 24 aprile 1934, alle ore 12 precise, in Roma, al Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4 (angolo viale del Re).

Al concorso stesso sono ammessi i seguenti candidati:

Astengo Marco — Battaglia Vittorio — Bavaj Amor — Bertoglio Giovanni — Biancheri Cesare — Borgomanero Francesco — Brancati Vitaliano — Calisse Enzo — Camerini Gustavo — Cancellario d'Alena Giuseppe — Caracciolo di Melito Filippo — Cardi Valentino — Casagrandi Erberto — Casella Carlo — Cataluccio Francesco — Cerulli-Irelli Giuseppe — Cicconardi Giacomo — Cimino Carlo — Clementi Raffaele — Coppetti Amedeo — Costa Cesare — Cunding Renato — Damiani Umberto — Da Schio Bernardo — Dazzi Antonio — De Feo Nicola — De Giovanni Luigi di Maurizio — De Giovanni Luigi di Nicola — Della Porta Vittorio — Del Torso Germanico — De Palma Angelo — De Thiene Gian Giacomo — Evangelisti Carlo — Figarolo di Gropello Adalberto — Fiorioli della Lena Edoardo — Forino Lamberto — Gaggini Giacomo — Gualtieri Emilio — Hierschel De Minerbi Oscar — Jannuzzi Riccardo — Lanza Mario — Lippi Boncampi Carlo — Loni Aldo — Macchia Angelo — Malgeri Enzo — Manzoni Ansidei Luigi — Mara Andrea — Marchiori Carlo — Marieni Alessandro — Martino Salvatore — Migone Pietro — Minunni Vincenzo — Montanelli Indro — Moschetti Gerardo — Mottola Gioacchino — Murari dalla Corte Brà Alessandro — Oriolo Enzo — Orta Benedetto — Ostini Alberto — Palitti Mario — Parente Gaetano — Pierantoni Aldo — Pignatti Morano Mario — Poss Emilio — Profili Giacomo — Prunas Pasquale — Puri Giuseppe — Ridomi Pio — Russo Augusto — Sacconi Silvio — Saggiotti Rodolfo — Sanna Celeste Giustino — Sartori Romolo — Savorgnan Alessandro — Scola Nicola — Serra Alberto — Serrazanetti Giovanni — Siciliani Ferdinando — Silvestrelli Luigi — Soro Giovanni Vincenzo — Squiccimarro Michele — Stendardo Alfredo — Tallarigo Paolo — Umiltà Olindo — Valori Francesco — Venier Marco Antonio — Venturini Gian Carlo — Zampetti Furio — Zito Vincenzo.

(6215)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 10 posti di ufficiale metrico aggiunto (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente di appartenenza alle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni contenute nel decreto sopra citato;

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, col quale sono stati approvati i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni;

Visto il regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e sue successive modificazioni (articolo 25);

Visto il decreto del Capo del Governo 12 dicembre 1933 che autorizza a bandire concorsi per ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami a 10 posti di ufficiale metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (gruppo *B*, grado 11°).

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso, debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1° licenza di Regio istituto industriale o di ex Regio istituto industriale di terzo grado, ovvero diploma d'abilitazione a perito tecnico industriale, rilasciato da un Regio istituto industriale o da un Istituto industriale libero, che, nell'anno in cui venne conseguito il diploma, sia stato dichiarato sede d'esame, con effetti legali;

2° diploma di maturità classica o scientifica;

3° diploma di abilitazione tecnica in agrimensura od in ragioneria;

4° diploma di abilitazione magistrale;

5° diploma di licenza di Regio istituto nautico;

6° diploma di licenza di Regia scuola mineraria;

7° diploma di abilitazione conseguito nei Regi istituti commerciali e pareggiati;

8° licenza delle Regie scuole agrarie medie.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti ai suindicati, rilasciati dalle Scuole del cessato regime austro-ungarico. Sono ritenuti validi anche i diplomi di licenza d'Istituto, sezioni: fisico-matematica, ragioneria ed agrimensura, conseguiti ai sensi degli ordinamenti scolastici precedenti a quelli attuali.

Art. 3.

Le domande d'ammissione al concorso, con l'indicazione precisa del proprio recapito, dovranno essere redatte su carta bollata da L. 5, e dirette al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del commercio, Divisione metrica, cui dovranno pervenire entro il termine di 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 7, dal quale risulti che l'aspirante sia di sesso maschile ed, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 34° anno d'età.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni; e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore militare, tale limite è protratto al 43° anno d'età.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sui limiti massimi indicati nei precedenti commi, una proroga pari al tempo durante il quale anteriormente al 28 ottobre 1922, essi appartennero al Partito.

Per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, si prescinde dal limite massimo d'età;

2° diploma originale, o copia autentica del titolo di studio di cui all'art. 2;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato, su carta bollata da L. 3, dal podestà del Comune d'origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare detto certificato;

4° certificato generale negativo del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta bollata da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede abitualmente;

6° certificato medico, rilasciato, a spese dell'interessato, da un ospedale militare del Regno, comprovante che il concorrente possiede le condizioni fisiche prescritte dall'allegato n. 2 al presente decreto.

Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno, in luogo del certificato di cui sopra, il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Detto certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo al servizio metrico, giusta le norme di cui all'allegato n. 2 al presente decreto.

Al certificato medico sarà applicata, in ogni caso, la fotografia dell'aspirante, munita della sua firma per esteso, contrassegnata dalla firma del direttore dell'ospedale o dell'ufficiale sanitario e dal timbro del competente ufficio, impresso sulla fotografia e parte sul certificato.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita medica collegiale militare e di escludere dal concorso coloro che non risultino idonei al servizio metrico;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato d'esito di leva o d'inscrizione nella lista di leva;

I candidati ex combattenti od invalidi produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gl'invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra devono dimostrare la loro qualità, mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

8° stato di famiglia, su carta bollata da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia del concorrente, con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale, quello di nascita dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene; quelli di cittadinanza, di buona condotta e dello stato di famiglia, dal prefetto.

La legalizzazione della firma non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I certificati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 del presente articolo dovranno essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decerto.

I candidati che già appartengono alle Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 6, 7 e 9 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3 e 5, un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 3, dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 5.

Tutti i documenti prescritti debbono essere allegati alla domanda ed indicati, secondo l'ordine di cui all'art. 6, in elenco a parte in doppio esemplare.

Non sono ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande ed i documenti oltre il termine prescritto o li invieranno non completi od irregolari.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso, sarà sufficiente esibire un certificato di ottenuto diploma, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale trovasi depositato il diploma medesimo.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

L'esame di concorso, secondo il programma allegato al presente decreto (allegato n. 1), consisterà:

1° nelle prove scritte delle seguenti materie:

a) lettere italiane;

b) matematica;

c) fisica;

d) chimica;

2° in una prova orale delle materie di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), nonchè gli elementi di diritto corporativo.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, nei locali che verranno, a suo tempo, indicati agli ammessi al concorso.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, presso la sede del Ministero dell'agricoltura e foreste in via Venti Settembre, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Per i viaggi ed il soggiorno nella sede degli esami, non spetta ai candidati indennità alcuna.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà dato tempestivo avviso del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove d'esami saranno osservate le norme degli articoli 35 a 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, per lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Gli esami scritti potranno durare otto ore, al massimo. I candidati non potranno consultare che le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica.

L'esame orale avrà la durata massima di un'ora per ciascun candidato.

Art. 8.

Sugli esami giudicherà una Commissione composta di sette membri, compreso il presidente, che sarà nominata con apposito decreto Ministeriale. Di essa faranno parte quattro insegnanti delle materie di cui all'art. 6, appartenenti ad Istituti d'insegnamento medio o superiore governativi.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno affidate ad un funzionario nominato dal Ministero con il predetto decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciasuna di esse.

Nella prova orale, i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva, con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 5 giugno 1929, n. 1024, e sarà approvata con decreto Ministeriale.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono nominati, per decreto Ministeriale, ufficiali metrici aggiunti in prova, e compiono, secondo i termini e l'ordine che saranno stabiliti dal Ministero, il periodo di prova in parte con il tirocinio teorico pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma ed, in parte, presso gli uffici metrici provinciali, che saranno designati per ognuno di essi, insindacabilmente da. Ministero.

Ai suddetti compete il rimborso delle sole spese personali di viaggio in seconda classe, per raggiungere la sede di Roma, ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico, e per raggiungere le sedi degli Uffici provinciali designati per il periodo di prova. Compete loro inoltre l'assegno lordo mensile di L. 616, già depurato del 12 per cento, e l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Quelli provenienti da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

I candidati che per soddisfare agli obblighi militari, non possono frequentare il tirocinio teorico pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, potranno frequentare lo stesso tirocinio in un corso successivo.

Art. 10.

Con decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione per gli esami d'idoneità di cui agli articoli 12, 13 e 14, fermo restando il programma d'insegnamento approvato con decreto del Ministro per le corporazioni 14 luglio 1933-XI.

Art. 11.

Gl'insegnanti delle varie materie da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico, terranno ciascuno un registro dal quale risultino le classificazioni riportate da ogni tirocinante nelle prove a cui dagli stessi sarà sottoposto.

Alla fine di ciascun bimestre, ogni insegnante farà la media dei punti di merito assegnati ad ogni tirocinante durante il bimestre stesso.

Il direttore dell'Ufficio centrale metrico comunicherà, al Ministero, entro la prima decade del mese successivo, le medie bimestrali, con apposito prospetto firmato dai singoli insegnanti.

Per la condotta, l'assegnazione dei punti sarà mensile e mensilmente comunicata al Ministero.

I concorrenti che non riportino in ciascun mese almeno nove punti nella condotta, decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Una Commissione, composta degli insegnanti delle materie nelle quali i tirocinanti si fossero dimostrati insufficienti e di due membri delegati dal Ministero, sottoporrà, al termine del bimestre, ad una prova speciale sulle materie insegnate, quei tirocinanti che non avessero ottenuto, nella classificazione, la sufficienza espressa in sei punti di profitto per ogni materia.

I tirocinanti, i quali, in dette prove, non riportassero almeno sei punti, decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Art. 12.

Alla fine del periodo complessivo di prova, od, a giudizio del Ministero, alla fine del corso di tirocinio teorico-pratico, gli ufficiali metrici aggiunti in prova, dovranno superare un esame sulle materie loro insegnate in base ai programmi relativi.

Agli esami saranno ammessi coloro che avranno dato prova di assiduità, capacità e profitto. Di essi, quelli che, in base al risultato dell'esame ed al servizio di prova prestato, saranno giudicati dal Consiglio d'amministrazione idonei all'ammissione in carriera, conseguiranno la nomina di ufficiale metrico aggiunto.

Il Consiglio stesso potrà, per gli altri, prolungare di sei mesi il tirocinio, per un secondo giudizio definitivo, previa anche la ripetizione degli esami in cui eventualmente non avessero ottenuta la idoneità.

Art. 13.

Il punto minimo per il conseguimento dell'idoneità, nelle prove di cui all'articolo precedente, sia in quelle scritte, che nelle pratiche, e nelle orali è di 7 decimi.

Per la graduatoria dei candidati sarà però adottata la media tra ognuno di tali punti e quella dei punti ottenuti, nei singoli bimestri, nelle corrispondenti materie.

Art. 14.

La nomina ai posti messi a concorso di ufficiale metrico aggiunto sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo precedente, e con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, dovranno essere preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e questi ultimi a quelli non coniugati.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni, e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

Art. 15.

Gli ufficiali metrici aggiunti in prova, e gli ufficiali metrici aggiunti che non raggiungano nei termini stabiliti le residenze loro assegnate dal Ministero, s'intenderanno dimissionari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

ALLEGATO n. 1.

PROGRAMMA DI ESAMI.

A) *Lettere italiane* — Tema di coltura generale, che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizioni ed una corretta forma di scrivere in lingua italiana.

B) *Matematica* — Calcolo dei numeri complessi — Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche — Estrazione della radice quadrata — Equazioni di 1° grado ad una o più incognite. Equazioni di 2° grado ad un'incognita — Progressioni, logaritmi — Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico — Eguaglianza e similitudine dei triangoli — Proprietà del circolo — Area delle figure piane — Rette e piani nello spazio. Angoli diedro e triedro e loro misura. Superficie e volume di un prisma, d'una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti — Similitudine ed equivalenza dei corpi solidi — Linee goniometriche e loro variazioni — Relazioni fra le linee goniometriche di uno stesso arco — Risoluzione dei triangoli piani — Applicazione dei logaritmi nella risoluzione dei triangoli piani.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

C) *Fisica* — Proprietà generali dei corpi — Composizione delle forze concorrenti comunque poste in un piano dello spazio - Momenti delle forze — Equilibrio delle forze — Centri di gravità — Le cosidette macchine semplici — Misure sperimentali delle forze e dei pesi — Moto uniforme ed uniformemente vario — Moto dei gravi nel vuoto lungo piani inclinati — Condizioni d'equilibrio di un liquido in un vaso ed in vasi comunicanti — Principio d'Archimede — Speso specifico dei solidi e dei liquidi — Areometri — Legge di Marionette — Manometri — Principio d'Archimede applicato ai gas — Macchina pneumatica — Sifone.

Dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gas — Massimo di densità dell'acqua — Termometro a mercurio e diverse scale termometriche — Cangiamenti di stato fisico prodotti dal calore — Proprietà dei vapori — Umidità atmosferica — Igrometri — Leggi della riflessione e della rifrazione della luce — Proprietà degli specchi sferici, dei prismi e delle lenti — Il cannocchiale ed il microscopio — Fenomeni elettrici fondamentali — Equilibrio elettrico — Macchina elettrica — Elettroforo — Condensatore — Elettrometro — Corrente elettrica — Pile voltsiche — Legge di Ohm — Circuiti derivati — Legge di Joule — Campo magnetico di una corrente — Galvanometro — Elettromagnete — Elettrolisi — Galvanoplastica, ramatura, nichelatura, doratura, argentatura — Fenomeni d'induzione — Macchina dinamo elettrica.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

D) *Chimica* — Generalità intorno alla natura chimica dei corpi — Pesi di combinazione degli elementi — Leggi delle proporzioni definite e multiple. Cenno sull'ipotesi atomica — Leggi dei volumi — Nomenclatura e formule chimiche.

Preparazione e proprietà dell'ossigeno e dell'idrogeno — Acqua, proprietà, composizione.

Alogeni: cloro, bromo, jodio, fluoro e loro idracidi — Principali composti ossigenati del cloro.

Solfo, idrogeno solforato, composti ossigenati dello zolfo — Acido solforico.

Azoto — Composti ossigenati dell'azoto — Ammoniaca — Acido nitrico.

Fosforo, idrogeno fosforato, principali composti ossigenati del fosforo, acido fosforico.

Arsenico, idrogeno arsenicale, anidride arseniosa, acido arsenico.

Antimonio, ossido di antimonio, tricloruro di antimonio.

Silicio, anidride silicicosa, silicati.

Carbonio: stato naturale, ossido di carbonio, anidride carbonica, carbonati.

Stato naturale, proprietà fisiche e chimica e principali composti dei metalli seguenti: potassio, sodio, ammonio, calcio, magnesio, zinco, mercurio, rame, argento, oro, alluminio, stagno, piombo, ferro, nichelio e platino.

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

ALLEGATO n. 2.

NORME PER IL RILASCIO

da parte degli Ospedali militari, del certificato medico di cui all'articolo 4 del decreto.

Si tenga presente che il servizio metrico, per sua natura, non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni, sia negli uffici permanenti come in tutte le altre numerose località ove i funzionari debbono, per vari mesi dell'anno, recarsi per compierle, accedendovi anche coi più disagiati mezzi di trasporto.

La natura stessa delle operazioni non poco delicate come quelle metrologiche e quelle chimiche per l'esecuzione dei saggi, richiede, d'altra parte qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengano come base i seguenti requisiti fisici necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermità esimenti dal servizio militare colle varianti di cui appresso:

1° perimetro toracico non minore di m. 0,80, purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2° acutezza visiva nella misura di V. 1 per un occhio e V. 1/2 per l'altro, o di V. 2/3 per entrambi gli occhi, anche quando tali limiti siano raggiungibili con l'eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia che l'ipermetropia in una misura massima di cinque diottrie, e purchè, se si tratti di altra affezione patologica, questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione;

3° acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti, suscettibili di ulteriori evoluzioni e di conseguente progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocele voluminoso e con atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzioni con lenti, non consente l'acutezza visiva stabilita al n. 2;

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti e solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(6216)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso alla Borsa di studio « Attilio Loria » presso la Regia università di Torino.

A norma dello statuto approvato con decreto Luogotenenziale 7 novembre 1915, n. 1619, è aperto il concorso alla Borsa di studio « Attilio Loria » istituita presso la Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Torino, e intesa a favorire gli studi di filosofia.

La borsa consiste nella somma di lorde L. 2430, corrispondenti al reddito di tre annualità del capitale, a tal fine largito dal fondatore prof. sen. Achille Loria e dalla consorte signora Adele Loria-Artom, in ricordanza del loro figlio Attilio, studente in questa Università, immaturamente rapito agli studi filosofici.

La borsa è conferita da una Commissione composta degli insegnanti ufficiali di materie filosofiche presso la Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Torino, dell'insegnante ufficiale di filosofia del diritto nella stessa Università e del fondatore professore sen. Achille Loria, o di persona da lui designata, e sarà presieduta dal preside della Facoltà di lettere e filosofia.

Alla borsa possono concorrere tutti gli italiani, regnicoli e non regnicoli, laureati da non più di tre anni, al momento del bando del concorso, in una Università italiana.

Essa è assegnata all'autore del migliore scritto di materia filosofica, e solo in caso che gli scritti siano ritenuti di merito uguale, si può tener conto degli esami universitari, di profitto e di laurea.

La borsa deve servire a studi di perfezionamento nelle discipline filosofiche, da compiersi in una Università, o Istituto superiore italiano o straniero, a scelta del premiato, d'accordo con la Commissione giudicatrice; il premiato dovrà presentare nel termine di un anno dall'assegnazione del premio un'attestazione degli insegnanti, presso i quali avrà compiuto i suoi studi e una relazione comprovante il buon risultato di essi.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono inviare entro il 15 maggio 1934-XII, in piego raccomandato al rettore, insieme con la domanda in carta legale da L. 3, le loro pubblicazioni e i documenti, fra i quali è espressamente richiesto l'attestato di laurea in filosofia conseguita presso una Facoltà universitaria del Regno da non più di tre anni, dalla data del presente avviso, col prospetto dei punti ottenuti negli esami di materie filosofiche durante il corso universitario.

Sono ammesse anche memorie dattilografate.

Sono esclusi i manoscritti.

A norma del regolamento non saranno più accolte le domande che dal bollo postale non risultino consegnate all'Ufficio delle poste, per la spedizione, entro il 15 maggio 1934-XII

L'importo del premio sarà versato al vincitore in due rate uguali, una subito dopo l'aggiudicazione, l'altra entro il marzo successivo, previa presentazione, da parte del premiato, di un attestato di regolare iscrizione e di frequenza ai corsi filosofici presso l'Università che avrà scelto, d'accordo con la Commissione giudicatrice.

Torino, addì 27 marzo 1934 - Anno XII

Il rettore: SILIO PIVANO. *Il direttore amministrativo*: PAOLO CARULLO.

(6209)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.